

Audizione di Federalberghi sul disegno di legge n. 2845

conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea



22 gennaio 2021



Camera
dei
deputati
Commissioni I e V



Audizione di Federalberghi sul disegno di legge n. 2845

conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea

22 gennaio 2021

Camera dei deputati

Commissioni I e V

sintesi dell'intervento del direttore generale di Federalberghi

Dott. Alessandro Massimo Nucara

FEDERALBERGHI

Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo

via Toscana, 1 – 00187 Roma

www.federalberghi.it

PREMESSA

Ringraziamo i Presidenti e gli onorevoli deputati,

per averci offerto l'opportunità di rappresentare il nostro parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto "milleproroghe".

* * *

Desideriamo anzitutto fornirvi una panoramica della situazione di difficoltà in cui versa il mercato turistico, situazione che non accenna a migliorare.

Le strutture ricettive e gli stabilimenti termali sono stati travolti dalla pandemia.

L'Istituto Nazionale di Statistica ha certificato che nei primi nove mesi del 2020 il fatturato dei servizi turistico ricettivi è calato del 52% rispetto al corrispondente periodo del 2019.

E le rilevazioni del Centro Studi di Federalberghi attestano che l'anno si è chiuso con la perdita di 236 milioni di presenze e 13,5 miliardi di euro di fatturato, con un calo di oltre il 55% rispetto all'anno precedente.

Purtroppo, il 2021 si è aperto all'insegna di un ulteriore peggioramento, anche a causa del perdurare del divieto di spostarsi da una regione all'altra, della chiusura degli stabilimenti termali, degli impianti di risalita, dei centri congressuali, etc.

Gli alberghi - pur potendo in teoria rimanere aperti - sono costretti alla chiusura perché vuoti, a causa delle misure di contenimento che vietano gli spostamenti e impediscono di svolgere la gran parte delle attività che caratterizzano i viaggi, per lavoro o per vacanza (convegni, riunioni, fiere, terme, eventi sportivi, spettacoli, impianti di risalita, musei, etc.).

In questa difficile congiuntura, gli aiuti stanziati dal Governo in favore delle imprese, seppur apprezzati, non sono purtroppo sufficienti. Inoltre, grande delusione è venuta dalla lettura del decreto Natale e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dedicano al nostro settore scarsa considerazione.

Un profondo malessere serpeggia tra i soci, che temono di essere dimenticati in favore di altre categorie che occupano la piazza.

Vengono di seguito illustrate alcune proposte di emendamenti al decreto milleproroghe, che potrebbero alleviare - sia pur parzialmente - la situazione di grande difficoltà che attanaglia il settore:

- emendamenti concernenti la prevenzione incendi e gli eventi sismici, che implicano proroghe "tradizionali", relative a provvedimenti degli anni precedenti, che si rende necessario confermare anche in considerazione della pandemia in corso;
- ulteriori emendamenti, concernenti i canoni di locazione, l'esonero contributivo, la TARI, il canone RAI e i Covid hotel, riguardano la proroga di provvedimenti adottati nel corso del 2020 per fronteggiare la pandemia e/o di altre misure che si rendono necessarie per contenerne gli effetti negativi.

PREVENZIONE INCENDI NELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

All'articolo 7, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

<<7. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.>>

RELAZIONE

In considerazione dell'impatto che la pandemia ha determinato sui conti aziendali, che ha privato molte imprese delle risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori, e delle condizioni di incertezza collegate al protrarsi dell'emergenza, si propone di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione della SCIA parziale concernente la conformità alle prescrizioni di prevenzione incendi ed al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori, definendo lo stesso termine per tutto il territorio nazionale (attualmente, per alcuni territori il termine finale è al 31 dicembre 2021, per altri – colpiti dalle calamità degli anni scorsi – è al 30 giugno 2022).

Parallelamente, si propone di prorogare al 31 dicembre 2021 l'analogo termine relativo ai rifugi alpini.

Si sottolinea che la proposta è riferita unicamente alle aziende che già soddisfano un insieme minimo di requisiti di sicurezza.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

COMUNI DELL'ISOLA D'ISCHIA COLPITI DA EVENTI SISMICI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

<<Articolo 17 bis

1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".
2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2022" e le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole "1° luglio 2022".
3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2022" e le parole "entro il 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle parole "entro il 31 luglio 2022".
4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2022" e le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole "1° luglio 2022">>.

RELAZIONE

La sopraggiunta emergenza causata dal Coronavirus, la successiva chiusura di tutte le attività produttive del territorio del cratere e la impossibilità di ripresa immediata delle stesse hanno posto le imprese turistico ricettive dei Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici dello scorso 21 agosto 2017, nella impossibilità di onorare i debiti causati dallo slittamento dei termini.

Con le proposte emendative si propone di posticipare ulteriormente il termine del rimborso dei debiti maturati durante il periodo di sospensione fissato dalle sopracitate norme e di sostituirlo con il nuovo maggior termine decorrente almeno a partire dal 1° luglio 2022, in relazione a:

- le rate dei mutui;
- il canone RAI;
- i contributi previdenziali;
- le cartelle di pagamento.

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che il comma 946 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021) e il comma 1 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cosiddetto decreto "agosto"), nel disciplinare alcune proroghe in favore dei territori colpiti dal sisma del centro Italia, hanno omesso di disporre analoghe proroghe in favore dei comuni dell'Isola d'Ischia.

TERRITORI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DA EVENTI SISMICI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

<<Articolo 17 bis

1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il periodo da "possono essere prorogate" fino a "31 ottobre 2020" è sostituito dal seguente "sono prorogate sino al 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021".
3. Sono prorogate sino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle parole "dal 1° gennaio 2021".
5. All'articolo 18 quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "sino al 31 dicembre 2021".
6. All'articolo 39, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
 - a) al comma 1, lettera c), le parole "all'allegato 1" sono sostituite dalle parole "agli allegati 1, 2 e 2 bis";
 - b) al comma 4, lettera b), le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023">>.

RELAZIONE

Il comma 1 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cosiddetto decreto "agosto ") ha disposto la proroga, sino al 31 dicembre 2021, dello stato di emergenza deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

Si propone conseguentemente di prorogare le disposizioni che regolano, per i suddetti territori:

- le esenzioni in materia di energia elettrica, acqua, gas, assicurazioni, telefonia e radiotelevisione pubblica;
- le analoghe agevolazioni per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili;
- l'esenzione relativa all'imposta comunale sulla pubblicità, alle imposte sulle insegne, alla tassa ed al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali;
- il credito d'imposta per gli investimenti;
- l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione.

PROROGA CONCERNENTE IL CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE

Dopo l'articolo ... è inserito il seguente:

<<Articolo ... bis

1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020, purché entro il 30 giugno 2021.>>

RELAZIONE

La norma è volta ad assicurare che il credito d'imposta previsto dal decreto "rilancio", relativo ai canoni previsti dai contratti di locazione degli immobili aziendali e dai contratti di affitto d'azienda, sia usufruibile anche nei casi in cui a causa della difficile congiuntura economica – le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali paghino il canone d'affitto in ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto si tratta di un mero allungamento dei termini previsti per accedere ad un incentivo che trova la propria copertura finanziaria nella norma istitutiva.

PROROGA IN MATERIA DI ESONERO CONTRIBUTIVO

All'articolo 11, dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

<<11. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è riconosciuto per le assunzioni effettuate sino al 30 giugno 2021.

12. Alle minori entrate derivanti dal comma 11, si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.>>

RELAZIONE

Il decreto "agosto" ha previsto un incentivo volto a promuovere la ripartenza delle imprese dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, riconoscendo un esonero contributivo della durata di tre mesi per le assunzioni stagionali e a tempo determinato effettuate sino al 31 dicembre 2020.

A causa delle condizioni avverse di mercato e dei provvedimenti restrittivi connessi alla proroga dello stato di emergenza, tale istituto ha potuto trovare limitata applicazione.

Ad esempio, le imprese della montagna, a causa delle limitazioni agli spostamenti previste per le festività natalizie e prorogate per i periodi successivi in seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, hanno dovuto rinviare le assunzioni in programma per la stagione invernale.

La problematica ha carattere generale, connessa – oltre che al divieto di spostamento – anche al blocco degli impianti a fune, degli stabilimenti termali, dei centro congressi, etc.

Se ne propone pertanto la proroga, affinché la misura possa essere utilizzata nel corso del primo semestre del 2021.

RELAZIONE TECNICA

Non si rende necessario uno specifico incremento della dotazione finanziaria, in quanto la norma trova ampia copertura nello stanziamento a suo tempo previsto per l'articolo 7 del decreto agosto (87,5 milioni per l'anno 2020, 87,8 milioni per l'anno 2021 e 14,1 milioni di euro per l'anno 2023).

Al riguardo, si segnala che:

- l'incentivo è entrato in vigore il 15 agosto, quando la totalità delle assunzioni per la stagione estiva era già stata effettuata;
- la proroga dello stato di emergenza e delle relative misure di contenimento, che sono state inasprite nei mesi successivi, ha posto il settore in una situazione di stallo e ha impedito l'avvio della stagione invernale;
- è purtroppo ragionevole prevedere che il ritorno a livelli normali di attività non si verificherà in tempi brevi e, conseguentemente, il mercato del lavoro del settore turismo continuerà ad essere interessato da una fase di stallo;
- le risorse stanziati dal decreto agosto erano destinate a finanziare una platea di 215.100 assunzioni a tempo determinato o stagionali;

- per stimare il possibile impatto della misura, si può considerare che, secondo i dati derivanti dal sistema delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro, il settore del turismo ha registrato circa 78.781 assunzioni a tempo determinato o stagionali nel primo trimestre 2020 e circa 84.682 nel secondo semestre.

SOSPENSIONE TARI E CANONI CONCESSIONE PER IMPRESE TURISTICO RICETTIVE E STABILIMENTI TERMALI

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

<<Articolo 3 bis

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da Covid 19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sospeso sino al 31 dicembre 2021.
2. E' altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.>>

RELAZIONE

La proposta sospende, per l'anno 2021, il versamento della Tariffa Rifiuti e dei canoni di concessione dovuti dalle aziende termali.

In entrambi i casi, si tratta di pagamenti richiesti per l'utilizzo di beni e servizi di cui le imprese non hanno usufruito nel corso del 2020, a causa delle restrizioni imposte dalle misure di contenimento e dalla notevole contrazione della domanda di mercato, che frequentemente hanno imposto il blocco totale delle attività e la chiusura delle aziende.

L'esenzione proposta non ha carattere generalizzato, ma è riguarda unicamente le aziende che nel corso del 2020 abbiano subito un consistente calo del fatturato e dei corrispettivi, in conformità a quanto previsto dal temporary framework.

RELAZIONE TECNICA

Si stima che il costo della misura sia pari a circa 190 milioni di euro per l'anno 2021.

SOSPENSIONE CANONE SPECIALE RAI PER LE STRUTTURE RICETTIVE

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

<<Articolo 3 bis

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da Covid 19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100% del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.>>

RELAZIONE

La proposta esonera dal pagamento del canone Rai per l'anno 2021 le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi che nel corso del 2020 abbiano subito un calo di fatturato superiore al 30%. Si evidenzia che la gran parte di tali aziende, oltre a dover fronteggiare un 2021 che sarà a dir poco critico, nel 2020 hanno versato il canone nella misura intera, pagando per un servizio che non è stato utilizzato o è stato utilizzato solo in minima parte.

RELAZIONE TECNICA

Il costo della misura è stimato in circa 22 milioni di euro per l'anno 2021.

COVID HOTEL

All'articolo 4, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

<<9. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
- b) al comma 3, le parole "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021".

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.>>

RELAZIONE

La proposta è volta ad autorizzare esplicitamente il ricorso ai cosiddetti Covid hotel anche per l'anno 2021, per accogliere pazienti che non hanno bisogno di urgenti cure ospedaliere o persone che non possono trascorrere il periodo di quarantena presso il proprio domicilio.

Si evidenzia che i Covid-hotel potrebbero essere utilizzati come centri di vaccinazione, in specie quando saranno disponibili i vaccini che possono essere conservati nelle celle frigorifere normalmente disponibili presso le strutture ricettive.

L'impatto del Covid-19 sull'ospitalità italiana

A cura del Centro Studi Federalberghi
gennaio 2021



Andamento mensile



Il 2020 era iniziato con un aumento delle presenze totali a gennaio rispetto all'anno precedente (+3,3%).



A febbraio si è registrata una prima flessione (-5,8%) e a marzo si è avuto un vero e proprio tracollo (-82,4%).



Ad aprile e maggio il mercato si è completamente fermato (rispettivamente -95,4% e -92,9%).



A giugno la perdita degli italiani ha cominciato a rallentare (-63,3%), mentre la riapertura dei confini non ha portato stranieri (-93,1%).



A luglio e agosto gli stranieri hanno continuato ad essere sostanzialmente assenti (-72,1% e -54,7% rispettivamente).




A settembre, ottobre e novembre la situazione è andata via via aggravandosi. Solo a novembre la perdita totale è stata dell'80,9%.



Con le misure restrittive messe in atto per il periodo natalizio, dicembre si è chiuso con una perdita di presenze dell'83,2%.




Fonte: Istat e Centro Studi Federalberghi




Presenze totali

In totale le presenze perse nel 2020 sono state 236 milioni (-54,1%): come se su un viaggio da 10 notti, se ne fossero cancellate più della metà.



Riduzione fatturato

Nel 2020 il fatturato del comparto ricettivo ha subito una perdita di 13,5 miliardi di euro (-55%): come se 626 mila persone non avessero percepito lo stipendio per un anno.



Mercato del lavoro



A dicembre 2020 sono andati persi 66 mila posti di lavoro stagionali e temporanei di varia natura (-76,5%), come se si fosse dimezzato il numero degli addetti delle industrie tessili. Una volta terminata la cassa integrazione, dovranno attendersi conseguenze anche sui contratti a tempo indeterminato.

Ricapitolando



Nel 2020 sono venute meno 156 milioni di **presenze straniere** (-70,9%) e 80 milioni di **presenze italiane** (-37%).



Le **presenze totali** sono state 236 milioni in meno (-54,1%).



Il **fatturato** del comparto **ricettivo** ha subito una perdita di 13,5 miliardi di euro (-55%).



Solo a dicembre 2020 sono andati persi 66 mila **posti di lavoro** stagionali e temporanei di varia natura (-76,5%).



Fonte: Centro Studi Federalberghi

Federalberghi offre ai propri soci

una tutela a 360° che comprende rappresentanza istituzionale, relazioni sindacali, consulenza, informazione, opportunità di business, convenzioni per ottenere sconti e agevolazioni, finanziamenti per la formazione, studi e ricerche, sicurezza sul lavoro, assistenza sanitaria, previdenza complementare ... e tanto altro.



www.ebnt.it



www.federalberghi.it



www.hotelmag.it



www.confiturismo.it



www.confcommercio.it



www.hotrec.org



www.10q.it



www.siaquest.it



www.conventionbureau.com



www.iccitalia.org



www.conorzioconoe.it



www.cfmt.it



www.federalberghi.it



www.fondir.it



www.fondomarionegri.it



www.fondofonte.it



www.fasdac.it



www.fondomariopastore.it



www.fondofast.it



www.fondoforte.it



www.quas.it



www.adapt.it



www.unibocconi.it/met



www.siae.it



www.zurich.it



www.scfitalia.it



www.unogas.it



www.unilever.it



www.daikin.it



www.nuovoimaie.it



www.grohe.it



www.mcwatt.it



www.hoistgroup.com



www.confindustriadm.it



www.resbd.com



www.unicredit.it



www.intesasanpaolo.com



www.nexi.it



www.verticalbooking.com



www.fulcri.it



www.alipay.it



www.tinaba.it

Vuoi saperne di più sul sistema Federalberghi?

Rivolgiti con fiducia ad una delle 145 associazioni territoriali e regionali degli albergatori aderenti a Federalberghi.

I recapiti sono disponibili sul sito www.federalberghi.it



www.dualtrend.it



www.quasarinstitute.it



www.mediahotelradio.com

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 126 associazioni territoriali, raggruppate in 19 unioni regionali, e 7 Sindacati Nazionali (Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori, Federalberghi Terme, Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Unihotel Franchising).

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.

Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.